

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)



## CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI COMPITI E ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

### INDICE:

ART. 1 – OGGETTO.....	PAG. 4
ART. 2 – CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI ....	PAG. 4
ART. 3 – FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA DEI SINDACI DEI COMUNI .....	PAG. 5
ART. 4 – AMBITO TERRITORIALE.....	PAG. 5
ART. 5 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI.....	PAG. 5
ART. 6 – PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI.....	PAG. 6
ART. 7 – PERSONALE.....	PAG. 6
ART. 8 – DURATA E RECESSO.....	PAG. 7
ART. 9 – RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE.....	PAG. 7
ART. 10 – PATRIMONIO DELL'UNIONE.....	PAG. 7
ART. 11 –TUTELA DEI DATI E SICUREZZA.....	PAG. 8
ART. 12 –CONTROVERSIE .....	PAG. 8
ART. 13 – NORMA DI RINVIO.....	PAG. 9
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI.....	PAG. 9

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI COMPITI E ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.**

L'anno duemilaotto, addì 31 del mese di dicembre con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

**TRA**

**I COMUNI DI:**

1. **ARGELATO:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Luigi Pasquali**, nato a Argelato (Bo) il 20.12.1958, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Argelati n. 4, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 12/12/2008 (codice fiscale 00968810374);
2. **BENTIVOGLIO:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Vladimiro Longhi**, nato a Bologna (BO) il 06/02/1956, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza della Pace n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 26/11/2008 (codice fiscale 80008130371);
3. **CASTELLO D'ARGILE:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Massimo Pinardi**, nato a Cento (FE) il 09.11.1969, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza Gadani n. 2, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 12/12/2008 (codice fiscale 80008210371);
4. **CASTEL MAGGIORE:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Marco Monesi**, nato a Bologna (BO) il 25/4/1955, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Matteotti n. 10, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 26/11/2008 (codice fiscale 00819880378);
5. **GALLIERA:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Giuseppe Chiarillo**, nato a Accettura (MT) il 05.05.1955, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Eroi della Libertà, n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 11/12/2008 (codice fiscale 01040680371);
6. **PIEVE DI CENTO:** rappresentato dal Sindaco **Sig.ra Milena Correggiari**, nata a Pieve di Cento (BO) il 03.10.1955, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza Andrea Costa n. 17, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 27/11/2008 (codice fiscale 00470350372);

7. **SAN GIORGIO DI PIANO:** rappresentato dal Sindaco Sig. **Valerio Gualandi**, nato a Portomaggiore (FE) il 16.10.1952,, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via della Libertà, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 13/12/2008 (codice fiscale 01025510379);
8. **SAN PIETRO IN CASALE:** rappresentato dal Sindaco Sig. **Alessandro Valenti**, nato a Roma (RM) il 16/7/1957, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Matteotti n. 154, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 24/11/2008 (codice fiscale 80062730371);

## E

**L'UNIONE RENO GALLIERA**, costituita con atto Rep: 26055/10744 in data 9 giugno 2008 e rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. **Alessandro Valenti** nato a Roma (RM) il 16/7/1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione , Via dell'Artigiano, 4/4 - 40016 San Giorgio di Piano il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. 26 del 15/12/2008 (P.I. e codice fiscale 02855851206)

## PREMESSO

- che in data 9/6/2008 Rep.26055/10744 a rogito notaio Tosi è stata costituita **l'Unione Reno Galliera** tra i Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Centro, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, ai sensi del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, e sottoscritto il relativo Statuto;
- che i citati comuni aderenti alla Unione Reno Galliera hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante conferimento alla medesima delle funzioni compiti e attività di protezione civile con le deliberazioni consiliari soprarichiamate, tutte esecutive ai sensi di legge;
- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, degli articoli 10 e 11 della L.R. 10/08, nonché dell'articolo 7 dello Statuto dell'Unione ha per oggetto il conferimento all'Unione delle funzioni, compiti e attività di Protezione Civile, ai sensi della L.R. 1/2005.
2. La gestione associata delle funzioni specificate al successivo art. 2 persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità;
3. La gestione associata delle funzioni di Protezione Civile conferite si svolge attraverso la costituzione del servizio intercomunale di protezione civile che esercita le proprie funzioni nelle emergenze di tipo A di cui all'art 2 comma 1 della l. 225/92 "Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria".

## **ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI**

1. Il servizio intercomunale di protezione civile svolge le proprie funzioni e attività secondo le modalità definite nel "Piano Intercomunale di Protezione Civile", ed elencate come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) Funzioni di previsione e prevenzione:
    1. assistenza ai Comuni negli adempimenti formali e amministrativi di Protezione Civile (assistenza nell'aggiornamento periodico dei piani comunali e nella progressiva integrazione dei suddetti piani alla pianificazione intercomunale; aggiornamento periodico del DB informatizzato – Azimut; monitoraggio degli adempimenti periodici previsti dai piani o da prescrizioni di Enti sovraordinato);
    2. aggiornamento periodico del piano intercomunale;
    3. progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sul territorio e al miglioramento delle capacità di risposta operativa alle emergenze (studi di fattibilità per la realizzazione di strutture logistiche intercomunali; assistenza ai Comuni nella progettazione di interventi di Protezione Civile a livello comunale; collaborazione alla gestione delle aree di ammassamento, di ricovero, ecc);
    4. assistenza ai compiti del Sindaco e delle Amministrazioni Comunali in materia di normativa "grandi rischi";
    5. rapporti con il volontariato;
    6. sensibilizzazione e formazione nella cittadinanza, nelle scuole e nelle strutture collettive (centri sociali, ecc);
    7. esercitazioni annuali;

8. gestione dei rapporti con gli Enti territoriali e con gli Enti sovraordinati.

b) Funzioni in fase di emergenza:

1. collaborazione con gli uffici comunali e gli enti competenti alle fasi di allertamento e attivazione delle strutture di Protezione Civile e coordinamento operativo dei soccorsi e delle risorse in caso di emergenze con estensione sovracomunale o su richiesta di uno o più Sindaci;
2. supporto logistico e tecnico all'attività dei Comuni in emergenza;
3. supporto logistico all'attivazione del Centro Operativo Misto (qualora convocato dal Prefetto);
4. gestione sala operativa C.O.M.;
5. gestione adempimenti amministrativi in emergenza (ordinanze, comunicazioni alla cittadinanza, rapporti con il volontariato);
6. funzioni di raccordo con URP e uffici informazioni dei comuni;
7. gestione comunicazioni con i Sindaci e le strutture comunali;

### **ART. 3 - FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA DEI SINDACI DEI COMUNI**

1. Il Sindaco resta autorità di Protezione Civile nel proprio Comune.
2. In conformità con quanto stabilito dall'art. 5 del presente regolamento alla Giunta ed al Consiglio dell'Unione spettano gli atti di competenza degli organi collegiali per le funzioni di Protezione Civile conferite all'Unione.
3. Ciascun comune garantisce l'individuazione di un referente comunale di protezione civile, sia per la gestione dei rapporti ordinari sia per il coordinamento operativo con il servizio intercomunale in fase di emergenza.
4. Ciascun comune provvede ad elaborare, qualora necessario, le procedure operative relative a specifiche realtà locali, ad integrazione e in coordinamento con le procedure previste dal piano intercomunale.

### **ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE**

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

### **ART. 5 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione e dell'art 11 della Legge Regionale n° 10/08, il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'oggetto è integrale, senza che residuino in capo al Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, fatte salve le attività e le funzioni di cui al precedente art.3.

2. Fatto salvo ciò che è previsto nell'art. 3, i compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli Comunali sono esercitate dal Consiglio dell'Unione e le funzioni della Giunta Comunale sono esercitate dalla Giunta dell'Unione.
3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un ufficio unico, la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, , ovvero mediante le altre forme previste dallo Statuto dell'Unione.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente convenzione.
5. L'unione approva il Piano Intercomunale di Protezione Civile e i suoi aggiornamenti e integrazioni.

#### **ART. 6 - PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI**

1. Ai sensi degli artt. 7 comma 2 lett e) e dell'art 25 comma 2 dello Statuto, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.
2. Viene assicurata inoltre la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di pianificazione secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, può essere istituito un comitato di coordinamento intercomunale facente capo al Responsabile del Servizio composto da un rappresentante per ogni Comune, il comandante della Polizia Municipale, rappresentanti delle associazioni di volontariato di protezione civile.

#### **ART. 7 – PERSONALE**

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. Ai sensi dell'art.27 dello Statuto, nello svolgimento delle attività conferite, l'Unione si avvale di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero attiva autonomamente altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne ravvisi l'opportunità.
3. A tale fine gli Enti aderenti alla presente convenzione si impegnano ad attivare le procedure di trasferimento diretto del personale già impiegato presso il servizio associato,

secondo la disciplina dell'art. 31 D.Lgs 165/2001 "*Passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività*" e nel rispetto delle procedure di concertazione sindacale. Nelle more del trasferimento si intendono confermati i provvedimenti di assegnazione funzionale all'Unione dei dipendenti in comando.

#### **ART. 8 - DURATA E RECESSO**

1. In accordo con l'art.5 dello Statuto dell'Unione, la durata della convenzione è a tempo indeterminato.
2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.
3. L'Unione, in coerenza con l'art. 7 comma 5 dello Statuto, con la delibera consigliare di presa d'atto della revoca, verifica il permanere delle condizioni della maggioranza dei comuni aderenti e che gli stessi rappresentino almeno i 3/5 della popolazione complessiva ai fini del permanere della gestione associata della funzione e del servizio.
4. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale decadenza della presente convenzione.

#### **ART. 9 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.
2. I Comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura delle spese complessive dell'Unione sulla base di una percentuale determinata con l'utilizzo di criteri specifici che caratterizzano i vari servizi gestiti in forma associata.
3. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene individuata sia la percentuale di partecipazione complessiva, per ciascun Comune aderente, sia i criteri utilizzati per l'individuazione della stessa.

#### **ART. 10 – PATRIMONIO DELL'UNIONE**

1. I Comuni aderenti alla convenzione si impegnano a trasferire, a titolo gratuito, all'Unione tutte le attrezzature ed i beni mobili ed immobili necessari allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.
2. L'Unione pertanto costituirà un proprio patrimonio iniziale e provvederà all'aggiornamento dello stesso e dei relativi inventari.

## **ART. 11 –TUTELA DEI DATI E SICUREZZA**

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione Reno Galliera per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. L'Unione Reno Galliera si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie; A tale proposito, si richiama il provvedimento del "Garante per la protezione dei dati personali" del 30.12.1999 - 13.01.2000 (pubblicato sulla G.U. 26 del 02.02.2000), concernente la "individuazione di attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici", che identifica al punto 1 lett. i) le "attività in materia di protezione civile.
5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
8. L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da un disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

## **ART. 12 – CONTROVERSIE**



1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

#### **ART. 13 – NORMA DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

#### **ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

**COMUNE DI ARGELATO**

**Il Sindaco**

---

Luigi Pasquali

**COMUNE DI BENTIVOGLIO**

**Il Sindaco**

---

Vladimiro Longhi

**COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE**

**Il Sindaco**

---

Massimo Pinardi

**COMUNE DI CASTEL MAGGIORE**

**Il Sindaco**

---

Marco Monesi

**COMUNE DI GALLIERA**

**Il Sindaco**

---

Giuseppe Chiarillo

**COMUNE DI PIEVE DI CENTO**

**Il Sindaco**

---

Milena Correggiari

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

**Il Sindaco**

---

Valerio Gualandi

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE**

**Il Sindaco**

---

Alessandro Valenti

**UNIONE RENO GALLIERA**

**Il Presidente**

---

Alessandro Valenti